

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



Scuola Superiore della Magistratura

Ufficio Protocollo

I - 01/02/2023 - Prot. N. 0001393 - 1.6

LINEE GUIDA GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI
Segreteria Particolare [SP];

Oggetto: Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 356, comma 2, quinto periodo C.C.I.I.). Aggiornamento

La Scuola Superiore della Magistratura e la formazione professionale nella materia della crisi d'impresa. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal 12 gennaio 2019 all'entrata in vigore.

Il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura, dopo aver precisato, nel suo articolo 1, c. 2 che "La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.", prevede, nell'articolo 2 che, "La Scuola è preposta: i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;...". Dunque nella disciplina che ha introdotto nel nostro sistema l'istituzione chiamata a formare i Magistrati è contenuta una disposizione di collegamento con la formazione di altri ordini professionali, finalità che si è modificata divenendo, nella materia della crisi d'impresa e in adempimento di indicazioni contenute nella legislazione eurounitaria, oggetto di un obbligo declinato in termini di individuazione di linee guida per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti che vogliono ottenere, e successivamente mantenere, l'iscrizione nell'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nella proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle

procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti (volta a modificare la direttiva 2012/30/UE), l'articolo 24 imponeva agli Stati membri "di garantire che i magistrati e i membri delle altre autorità competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata e siano specializzati in materia di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità".

Successivamente la direttiva (UE) 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, c.d. *Insolvency*, che modifica la direttiva UE 2017/1132, prevede negli artt. 25 e 26 obblighi formativi specifici a carico degli Stati membri.

L'articolo 25, rubricato "*Autorità giudiziarie e amministrative*" fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, invita gli Stati membri a provvedere affinché: " a) i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità; b) il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure." L'art. 26, rubricato "*Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione*", ripetendo il contenuto dell'articolo precedente, invita gli Stati Membri ad assicurarsi che "i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità". La necessità di una specifica formazione dei professionisti è esplicitamente indicata anche nel considerando 88 - *Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e dell'esdebitazione, nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa («professionisti»), siano adeguatamente formati.*

In adempimento di quanto contenuto nella normativa eurounitaria, il legislatore ha dettato una disciplina specifica dedicata alla formazione professionale. Nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'art. 356, intitolato "*Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza*" contiene, all'interno del comma 2 dedicato agli obblighi formativi necessari per ottenere l'iscrizione e quale condizione per il mantenimento della stessa, un terzo periodo così formulato "La scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di

aggiornamento". Nella formulazione del 2019 il comma 2 dell'art. 356 ha ripreso, quanto al contenuto degli obblighi formativi, l'art. 4 comma 5 lett. b), c) e d) del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 senza alcuna precisazione. Il richiamo alla disciplina del regolamento, relativo ai requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, quanto alla lettera b), comporta il "... possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162¹, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 (Ordini professionali e organismi di conciliazione) in convenzione con università pubbliche o private;". La successiva lettera c) riguarda un periodo di tirocinio e la lettera d) "...l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso una università pubblica o privata."

Al momento del rilascio delle linee guida qui oggetto di aggiornamento, in data 11 novembre 2019, la durata dei corsi era quindi individuata in duecento ore, mentre l'aggiornamento era contenuto in quaranta ore. Occorre precisare che nelle linee guida del 2019 la Scuola, pur senza espressamente indicarlo, considera il richiamo al contenuto della lettera b) riferito alla sola individuazione dei soggetti chiamati a fornire la formazione ed il numero di ore relative, mentre ritiene che le linee guida, in quanto previste in una norma speciale e successiva, non debbano tener conto dell'indicazione delle materie elencate nel comma e nella lettera in esame. Oggi, la circolare rilasciata dal Ministero della Giustizia in data 10 gennaio 2023 avente ad oggetto i "Requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo

¹ "Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", art. 16 istituzione: *"Le Università',, possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentralizzate e mezzi radiotelevisivi"*.

nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione” espressamente condivide l'impostazione che la Scuola, nel 2019, ha posto a fondamento delle linee guida. Il Codice è stato modificato una prima volta con il d.lgs. 147/2020, cd “primo correttivo”: con riguardo al tema qui trattato il legislatore è intervenuto inserendo nell'art. 356 CC al comma 2 un secondo paragrafo che recita “Per i professionisti iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto art. 4 comma 5 lett. b) è di quaranta ore.” Occorre però rammentare che, ai sensi dell'art. 358, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di gestione e controllo delle procedure non solo i professionisti sopra indicati e le associazioni e gli studi professionali associati o società tra professionisti, lett. b), ma anche, lett. c) “coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”. Ne segue dunque che, ad oggi, per i soggetti individuati alla lett. c) il corso di formazione deve ancora avere una durata di duecento ore, salvo che questi ultimi non siano anche professionisti iscritti in uno degli Albi indicati alla lettera a). Il “correttivo” del 2020 aveva poi ridefinito la nozione di crisi e la disciplina degli indicatori della crisi con specifico riguardo all'obbligo di segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati.

Nel luglio 2021 è intervenuto poi il d.l. 118/2021, convertito con modifiche nella legge 147/2021 che ha, come noto, introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della composizione negoziata e, successivamente, il d.l. 152/2021 convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021 che ha aggiunto, tra gli altri, alcuni articoli di completamento all'impianto normativo della composizione negoziata. Una importante modifica del codice è infine intervenuta con il correttivo contenuto nel d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 che ha dato attuazione alla direttiva 2019/1023, già sopra ricordata, emanato in attuazione della legge delega n. 53 del 2021. Le modifiche hanno investito interamente la parte prima del Codice della crisi, con il trasferimento all'interno del complesso normativo prima di tutto dell'istituto della composizione negoziata che ha interamente sostituito la composizione assistita ed il sistema fondato sugli OCRI. Tra le ulteriori novità introdotte con il d.lgs. 83/2022 occorre rammentare l'eliminazione degli indici e indicatori della crisi che costituivano il presupposto per l'attivazione delle procedure di allerta sostituito da una caratterizzazione delle misure e degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 3, commi 1 e 2 e da un elenco di segnali

contenuti nel comma 4 del Codice, le modifiche al concordato preventivo finalizzate a rafforzare il ruolo dell'autonomia privata e a favorire la continuità aziendale, l'introduzione del nuovo istituto del "Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione."

Il d.lgs. 14 del 2019, dunque, è entrato in vigore, modificato in modo importante, come sopra brevemente ricordato, il 15 luglio 2022. Il legislatore ha in ultimo provveduto ad emanare la disciplina dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, attraverso tre distinti atti di disciplina secondaria. Nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il DM 75/2022, regolamento riguardante le disposizioni sul funzionamento dell'albo istituito presso il Ministero della giustizia, entrato in vigore il 6 luglio 2022.

Il provvedimento attua quanto previsto dall'art. 357 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), stabilendo le modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione dall'albo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, l'importo del contributo per l'iscrizione e il mantenimento nell'albo.

Al regolamento del giugno 2022 ha fatto seguito la pubblicazione delle specifiche tecniche dell'Albo informatico ed in ultimo è intervenuta, in data 19 gennaio 2023, la circolare del Ministero della Giustizia in tema di requisiti di iscrizione, obblighi di formazione e primo popolamento dell'albo di cui all'art. 356 CCII.

Pare opportuno qui rammentare che l'obbligo formativo specifico riguardante i magistrati di cui all'art. 25 della direttiva 1023/2019, *insolvency*, ha trovato attuazione legislativa nel d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233, il cui art. 35ter contiene un obbligo di frequenza annuale di corsi di formazione per i magistrati che svolgono, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni. Al fine di dare piena attuazione al disposto eurounitario, la Scuola ha sviluppato un progetto di formazione continua del tutto nuovo.

Il quadro delineato impone dunque un aggiornamento delle linee guida rilasciate nel novembre 2019. Se si deve dare atto che la filosofia di fondo del nuovo Codice della crisi non è mutata, in particolare rimane elemento caratterizzante il superamento della concezione in qualche modo punitiva legata all'istituto del fallimento disegnato dal legislatore del 1942 – per altro oggetto di modifiche importanti soprattutto dagli anni 2000-, verso una visione in linea con quella diffusa nei paesi europei, con la prevalenza dell'interesse al mantenimento dell'attività economica vista come

ricchezza dal valore sociale, occorre però rammentare che molti istituti sono cambiati ed alcuni sono del tutto nuovi, per tutti la composizione negoziata che prevede un percorso verso il superamento della crisi – o dell’insolvenza reversibile- lasciato alla disponibilità privata e che conosce un intervento giurisdizionale del tutto limitato.

2. Le linee guida. Caratteri generali.

Compito della Scuola superiore della magistratura è dunque, secondo il dettato legislativo, di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La Scuola non ha dunque il compito di redigere i programmi, né di validarne la conformità alle linee guida: ha invece il compito di predisporre tali linee guida.

Le linee guida possono essere descritte come un insieme di informazioni organizzate ed esposte in modo sistematico. Esse sono elaborate sulla base di conoscenze ed esperienze in un determinato settore, e periodicamente aggiornate in ragione dell’evoluzione di tali esperienze e conoscenze. Lo scopo tipico delle linee guida è di rendere appropriata e fornita di un elevato standard di qualità una determinata procedura di carattere tecnico. A differenza di procedure obbligatorie, come i protocolli, i codici o le procedure comportamentali da adottare in determinati settori, le linee guida hanno lo scopo di orientare la produzione di un risultato, senza imporre procedure rigide. Lo scopo è di fornire una serie coordinata di indicazioni che lasciano un margine fisiologico di discrezionalità a coloro che sono chiamate ad applicarle.

Le linee guida che la Scuola deve elaborare per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia del diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza sono definite nel codice come “generali”. Questo aggettivo è indicativo di un carattere fondamentale delle linee guida in oggetto, perché accentua la natura delle stesse come indicazioni di massima rivolte ai destinatari. Queste indicazioni dovrebbero valere come direttrici entro cui esprimere la scelta formativa da parte dei soggetti che organizzano i corsi. In tal modo diviene possibile salvaguardare l’uniformità dell’offerta formativa da un lato, e la libertà della scelta culturale degli organizzatori dall’altro. Diviene, inoltre, possibile, salvaguardare il pluralismo culturale assicurando al contempo l’adeguatezza di ciascuna offerta formativa agli scopi prefissati dalla legge, riassumibili in una appropriata formazione e in un efficiente aggiornamento professionale.

3. Oggetto delle linee guida.

Oggetto delle linee guida generali è la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. Le linee guida contengono pertanto indicazioni sui criteri di organizzazione di tali programmi alla luce degli scopi tipici ad essi assegnati. Tali scopi possono essere riassunti nella adeguata formazione e aggiornamento professionali necessari per ricoprire gli incarichi professionali di cui all'art. 358 C.C.I.I. I requisiti professionali in oggetto possono essere sintetizzati nell'adeguata conoscenza teorica e nella adeguata conoscenza tecnica relative all'adempimento di tali compiti. Teoria e tecnica attengono all'oggetto dei compiti medesimi e riguardano la padronanza delle conoscenze di natura giuridica e di natura aziendale rilevanti nella materia del diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Alla luce dell'esperienza che la Scuola superiore della magistratura ha vissuto in questi anni caratterizzati dalla pandemia e dunque dall'esigenza di approfondire metodologie formative diverse da quelle tradizionali, appare oggi necessario evidenziare anche alcuni aspetti prettamente metodologici.

4. Docenti, durata e contenuti dei corsi

La scuola ritiene opportuno dedicare una parte di queste linee guida ad alcune indicazioni riferite ai docenti, ancora una volta fornendo indicazioni nate dall'esperienza formativa specifica.

1. Gli esperti formatori.

Il ruolo di docente dovrebbe essere affidato a soggetti nel possesso delle seguenti requisiti necessari all'adempimento del compito assegnato, considerata anche la platea professionale destinataria dei corsi di formazione e di aggiornamento:

- a) approfondite conoscenze teoriche e tecniche del diritto della crisi e dell'insolvenza;
- b) pregresse esperienze pratiche nel diritto della crisi e dell'insolvenza: per aver svolto funzioni di giudice del tribunale delle imprese o della sezione fallimentare o presso la Corte di appello o di Cassazione oppure per aver prestato attività professionale in tale materia svolgendo funzioni legali o di natura ad economico-aziendale sia per incarico dell'autorità giudiziaria sia per incarico di soggetti privati in modo continuativo e per un periodo di tempo oggettivamente apprezzabile;

c) pregresse esperienze formative (attività di docenza), in seminari, corsi di formazione, nonché relazioni a convegni, considerata sempre la platea professionale destinataria dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Il possesso dei requisiti dovrebbe essere oggetto di adeguata documentazione: relativa alle funzioni e agli incarichi svolti, alla partecipazione in qualità di docente a convegni, seminari e corsi di formazione, alle eventuali pubblicazioni nella materia del diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tale documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ente che organizza il corso di formazione o di aggiornamento.

2. Durata e oggetto dei corsi.

Come sopra ampiamente ricordato la legge stabilisce in quaranta ore la durata dei corsi di formazione e di aggiornamento per tutti coloro che siano iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro. Si tratta di una durata minima, necessaria per ottenere l'iscrizione all'albo. Evidentemente, è nella discrezionalità degli enti che organizzano la formazione di progettare corsi di estensione maggiore. Occorre però qui ricordare che, per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 358, lett. c) – *coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale*- che non siano anche iscritti negli albi sopra ricordati, i corsi dovranno comunque avere una durata di 200 ore.

Nell'arco del corso devono essere trattati i contenuti che saranno di seguito elencati.

La Circolare ministeriale del 19 gennaio 2023 ha chiarito, ai fini del primo popolamento dell'Albo, il valore da attribuire ai corsi svolti prima del luglio 2022 o successivamente, facendo riferimento alle linee guida del 2019 e considerando come necessaria una formazione integrativa relativa ai nuovi istituti.

3. Contenuti generali.

Nei corsi di formazione e aggiornamento dovranno essere introdotti i nuovi principi che fondano il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Dovrà essere prestata particolare attenzione non solo ai principi generali di condotta (del debitore e dei creditori) ma anche all'articolazione dei percorsi di soluzione della crisi e dell'insolvenza, individuando struttura e funzioni di ciascuno di essi e

sottolineando la generale priorità degli strumenti di soluzione della crisi rispetto alle procedure di insolvenza.

Con riguardo ai profili aziendalistici, dovranno essere trattati i profili generali della pianificazione di ristrutturazione e di liquidazione nei contratti, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nei concordati (preventivo e minore), nonché i criteri di redazione del programma sulla liquidazione nelle procedure di insolvenza.

Dovranno comunque essere trattate le seguenti tematiche:

- 1) i principi generali contenuti nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- 2) le categorie della crisi, dell'insolvenza, della ristrutturazione;
- 3) il procedimento unitario;
- 4) la composizione negoziata della crisi;
- 5) gli strumenti di regolazione della crisi;
- 6) le procedure di insolvenza.

Occorre inoltre rammentare il criterio già espresso nelle precedenti linee guida, precisamente la rilevanza dei "punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d'impresa".

Infine, i corsi dovranno essere organizzati, sui temi oggetto di maggiore approfondimento, in considerazione del profilo professionale specifico dei partecipanti: così da calibrare il contenuto formativo (schematicamente suddivisibile in aspetti giuridici o tecnico-aziendalistici o fiscali) prestando attenzione a integrare la formazione dei professionisti di cultura legale sugli aspetti aziendalistici, e viceversa.

4. Esposizione analitica dei contenuti.

In via analitica, ma esclusivamente a fini di un più preciso orientamento nell'organizzazione dei corsi (considerata anche che la durata minima obbligatoria di tali corsi è limitata a 40 ore complessive e salve le precisazioni sopra svolte), i contenuti possono essere così precisati.

- 1) In via introduttiva, e nel corso del programma: il significato di 'insolvenza', il concetto di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; i principi della responsabilità patrimoniale e del diritto d'impresa;
- 2) i principi generali del codice della crisi e dell'insolvenza con particolare riguardo ai doveri che gravano sul debitore e sui creditori; i doveri degli amministratori e degli organi di controllo (doveri di segnalazione), le prerogative dei soci nelle società;
- 3) i concetti della pre-crisi, della crisi, dell'insolvenza, della ristrutturazione del debito e dell'impresa, nella prospettiva giuridica ma con adeguata informazione sugli aspetti aziendalistici.
- 4) il tema della continuità aziendale e della pianificazione dell'attività di ristrutturazione, prestando attenzione agli assetti organizzativi e all'allerta nonché alla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo dell'impresa in crisi;
- 5) la responsabilità patrimoniale, sia negli effetti nella liquidazione giudiziale (spossessamento e cristallizzazione patrimoniale), sia nella disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori (atti gratuiti e crediti non scaduti o postergati; azioni revocatorie; esenzioni);
- 6) le figure dei debitori: categorie e discipline applicabili; il debitore societario; il gruppo insolvente; gli imprenditori collettivi;
- 7) le discipline sull'esdebitazione: delle persone fisiche e degli enti collettivi; l'esdebitazione dei contratti, nei concordati e nelle procedure di liquidazione (anche circa il debitore incapiente);
- 8) le discipline sui crediti: crediti chirografari e garantiti; crediti postergati; crediti prededucibili; regime dei crediti nelle procedure concorsuali (scadenza; compensazione; obbligazioni solidali);
- 9) i principi processuali (priorità degli strumenti di ristrutturazione rispetto alle procedure di insolvenza): il concetto di procedure concorsuali; giurisdizione; competenza; cessazione dell'attività e morte del debitore.
- 10) il procedimento unitario: iniziativa per l'accesso alle procedure; obblighi del debitore; domanda e procedimento; domanda con riserva di deposito della documentazione; procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti; procedura di concordato preventivo; procedura di liquidazione giudiziale; reclami, impugnazioni, sospensione della procedura; procedimenti di revoca; procedure del sovraindebitamento;

11) i divieti di azioni esecutive e cautelari; le misure protettive (oggetto, misure anticipate, efficacia, durata; misure protettive nelle procedure sul sovraindebitamento; misure nella composizione negoziata della crisi); le misure cautelari.

12) la composizione negoziata della crisi: presupposti soggettivi; pre-crisi e allerta; l'esperto; doveri delle parti; il percorso; la gestione dell'impresa; il dissenso dell'esperto; autorizzazioni; rinegoziazioni; conclusione del percorso; conservazione degli effetti; il concordato semplificato di liquidazione (fattispecie, procedimento);

13) gli strumenti contrattuali di regolazione della crisi: contratto, piano di ristrutturazione, attestazione; forza di legge, relatività ed estensione degli effetti; rinegoziazione; accordi su piani attestati (fattispecie, elementi del piano attestato); accordi di ristrutturazione dei debiti (pianificazione, attestazione, omologazione, rinegoziazione, trattamento dei crediti tributari e contributivi); accordi di ristrutturazione agevolati; accordi a efficacia estesa; convenzione di moratoria;

14). Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: domanda; giudizio di ammissione; gestione dell'impresa; approvazione della proposta; giudizio di omologazione; conversione;

15). la fattispecie del concordato preventivo: concordato in continuità (affitto di azienda; valore destinato ai creditori; crediti di esercizio e prededuzione della nuova finanza; pagamento dei crediti pregressi); concordato preventivo di liquidazione; concordato con cessione dei beni; concordato misto;

16). la domanda di concordato preventivo (ricorso, proposta, piano); proposte concorrenti; offerte concorrenti; il piano; la relazione attestativa; la suddivisione dei creditori in classi; il trattamento dei creditori chirografari; l'esclusione dal voto dei creditori garantiti; il trattamento dei creditori garantiti (pagamento nei limiti del valore di realizzo, continuità aziendale e attribuzione di utilità, moratoria, relative priority rule, crediti tributari e contributivi); contratti in esecuzione (indennizzo, contratti con pubbliche amministrazioni).

17) procedura di concordato preventivo: ammissione alla procedura; il giudizio sulla fattibilità del piano; gli organi della procedura; la relazioni del commissario giudiziale; gli atti fraudolenti; gli effetti dell'apertura della procedura; la fase deliberativa; la discussione e approvazione della proposta; il

giudizio di omologazione; la ristrutturazione trasversale dei debiti; gli effetti del concordato per i creditori; esecuzione; risoluzione; annullamento;

18) il concordato minore: domanda; documentazione e relazione dell'OCC; giudizio di ammissione; approvazione della proposta; giudizio di omologazione ed effetti del concordato; esecuzione; revoca.

19) piano di ristrutturazione del consumatore: la domanda; il procedimento;

20) liquidazione giudiziale: il tribunale; il giudice delegato; il comitato dei creditori; il curatore (amministrazione, vigilanza, sostituzione, relazione e rapporti riepilogativi; revoca del curatore, responsabilità e compenso);

21) procedura di liquidazione giudiziale: custodia e amministrazione dei beni; il fascicolo della procedura; previsione di insufficiente realizzo; accertamento del passivo (fase sommaria; opposizione, impugnazione, revocazione; domande tardive); esercizio dell'impresa; affitto di azienda; vendita di azienda; programma di liquidazione; liquidazione (modalità, poteri del giudice delegato; pendenza di procedure esecutive); riparto dell'attivo (crediti e ordine di distribuzione; procedimento di riparto; riparti parziali; riparto finale); rendiconto della gestione (contenuto, giudizio sul conto); chiusura della procedura e giudizi in corso; riapertura;

22) contratti in esecuzione: contratti a effetti reali; poteri del curatore; subentro in contratti unilateralmente eseguiti; contratti relativi agli immobili da costruire; contratto preliminare immobiliare; contratti ed esercizio dell'impresa, contratti di lavoro).

23) liquidazione giudiziale e società: società di capitali; patrimoni destinati a uno specifico affare; soci illimitatamente responsabili (socio occulto di società palese; società occulta; società o socio apparente); chiusura della procedura; azioni di responsabilità;

24) concordato nella liquidazione giudiziale: domanda, proposta, piano; elenco provvisorio dei creditori; domanda del debitore, del creditore, del terzo; esame e approvazione della proposta; giudizio di omologazione; esecuzione, risoluzione, annullamento e riapertura della liquidazione; concordato dell'imprenditore societario;

25) liquidazione controllata: domanda e relazione dell'OCC; apertura della procedura; inventario e stato passivo; liquidazione; rendiconto; riparto.

26) liquidazione coatta amministrativa: accertamento dell'insolvenza; procedura;

27) strumenti e procedure per i gruppi di imprese: tecniche di consolidamento; composizione negoziata della crisi; piano attestato; accordi di ristrutturazione; concordato preventivo (pianificazione, profili procedurali, annullamento e risoluzione); liquidazione giudiziale; azioni di inefficacia e revocatorie tra imprese del gruppo; azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità; postergazione dei finanziamenti infragruppo.

28) Dovranno infine costituire oggetto di formazione gli aspetti riguardanti il diritto penale nei termini già individuati nelle linee guida del 2019.

Con riguardo alle novità del settore penale, il d.lgs. n. 14/2019, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83/2022, ha visto interventi contenuti rispetto all'impostazione tradizionale del diritto penale fallimentare, in attesa di una revisione organica della materia.

4. Metodologia.

Una prima modalità formativa è costituita dalla lezione frontale, in cui il docente espone, con l'ausilio di materiali, il tema oggetto di formazione. Alla lezione frontale dovrebbe seguire un adeguato spazio di discussione in aula sui temi trattati. Una seconda modalità di formazione è costituita da laboratori, in cui un tema formativo è trattato in un gruppo di lavoro sotto la guida di un esperto.

Su quest'ultimo aspetto dobbiamo considerare che questi anni di formazione "a distanza" hanno posto in luce la possibilità di svolgere l'attività in tempi più contenuti, attraverso collegamenti da remoto. Ma questa modalità non deve far dimenticare l'importanza che, nella formazione degli adulti, riveste quella che viene definita formazione "esperienziale". Appare infatti necessario che le lezioni frontali, che caratterizzano i corsi di formazione, siano accompagnate non solo da momenti approfonditi di discussione – che possono essere oggi realizzati attraverso applicativi che permettono un dibattito effettivo -, ma anche da momenti laboratoriali.

Potranno dunque essere preparati, al termine di sessioni dedicate ad istituti specifici, uno o più casi concreti da porre a fondamento di una discussione di gruppo al fine di individuare possibili soluzioni. I gruppi non dovranno essere troppo numerosi per poter consentire un effettivo coinvolgimento nonché la possibilità, per i coordinatori nominati, di verificare quanto i principi oggetto delle sessioni

frontali siano stati opportunamente compresi. Queste indicazioni, se pure non riferite direttamente ai contenuti, si ritiene possano permettere una formazione effettiva, fondamentale per formare professionisti capaci di realizzare i difficili compiti che la legge individua nella gestione delle diverse procedure di regolazione della crisi.

Conclusioni: La Scuola Superiore della Magistratura, nell'aggiornamento delle presenti linee guida, ha individuato alcuni contenuti specifici, al fine di favorire un più preciso orientamento nell'organizzazione dei corsi destinati alla formazione dei professionisti incaricati delle funzioni di gestione e controllo delle procedure di regolazione della crisi. Ai contenuti si accompagnano indicazioni di metodo e rilievi sulla diversa misura di approfondimento dei profili giuridici, tecnico aziendalistici o fiscali legata alle diverse professionalità dei soggetti individuati dall'art. 358 c.1 del Codice.

La Scuola seguirà l'evoluzione dell'organizzazione dei corsi di formazione, favorendo momenti di confronto tra i professionisti incaricati delle procedure e la Magistratura, al fine di creare un ambiente culturale in grado di affrontare ed individuare i corretti percorsi di regolazione della crisi d'impresa nell'indicazione legislativa della realizzazione della cd. seconda opportunità.

IL COMITATO DIRETTIVO